

TRIBUNALE DI BELLUNO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO

**PROTOCOLLO PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI MANTENIMENTO ORDINARIE E STRAORDINARIE DEI FIGLI DELLE COPPIE NON CONVIVENTI O NON PIU' CONVIVENTI**

Tra la Presidente del Tribunale di Belluno Dr.ssa Antonella Coniglio Giuliana, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Belluno, rappresentato dal Presidente Avv. Erminio Mazzucco e la Camera Civile di Belluno, rappresentata dal Presidente Avv. Valentino de Castello, si conviene il seguente

**PROTOCOLLO**

*per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie (alias extra assegno) dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi*

**Finalità e criteri**

Lo scopo del presente protocollo è quello di evitare o quantomeno ridurre, in via preventiva, l'eventuale contenzioso tra i genitori attraverso l'individuazione di "linee guida" attinenti alla voce "spese straordinarie", ovvero di quelle spese, ulteriori rispetto al mantenimento ordinario, che riguardano i fabbisogni dei figli minorenni, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti o portatori di handicap, per la loro crescita psicofisica.

Appare opportuno che, quanto previsto in questo protocollo si intenda richiamato, o quantomeno considerato con i necessari adattamenti ai casi concreti, in tutti i provvedimenti di determinazione del contributo per il mantenimento dei figli. Si auspica che dette indicazioni vengano osservate: sia dai difensori nella predisposizione delle condizioni concordate fra coniugi nelle procedure congiunte, sia nelle richieste conclusive delle cause giudiziali; sia dai giudici nell'emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti ed in qualsiasi decisione del Tribunale che andrà ad individuare il contributo ordinario e la partecipazione alle spese straordinarie inerenti al mantenimento per i figli.

Il presente protocollo è stato redatto tenendo in considerazione i criteri di seguito elencati, scaturiti dalle norme di legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico, anche come espressi in via interpretativa dalla Cassazione:

Il prioritario interesse del minore e i suoi diritti;

I doveri genitoriali di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente la prole;

Il principio di bigenitorialità;

Il principio di proporzionalità nell'adempimento dei doveri genitoriali, anche sulla scorta del principio di immanenza;

I parametri di cui all'art. 337 ter c.c. ossia:

- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

La considerazione che -nella maggior parte delle disgregazioni familiari- la duplicazione della abitazione (che deve essere idonea, presso entrambi i genitori, ad ospitare i figli) e dei suoi costi, nonché degli altri eventuali maggiori costi scaturenti dalla separazione, può comportare nel suo complesso un contenimento dello stile di vita di ciascun componente della famiglia.

\*\*\*\*\*

Al fine di individuare più agevolmente le spese straordinarie si è ritenuto di individuare, prioritariamente, cosa debba intendersi per contributo di mantenimento ordinario, normalmente soddisfatto attraverso la corresponsione di un assegno "perequativo" al genitore cosiddetto "collocatario", ove previsto.

Pertanto, richiamati gli artt. 147 e 337 ter c.c., che impongono ad entrambi i genitori il dovere di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente la prole, considerati in particolare i criteri di cui all'art.337 ter, quarto comma c.c., si reputa che il contributo di mantenimento ordinario, tendente a compensare anche i maggiori costi di un genitore rispetto all'altro per la gestione quotidiana del figlio, debba ricomprendere tutte quelle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza al fine di garantire, per quanto possibile, alla prole il mantenimento del tenore di vita goduto in precedenza in corrispondenza alle condizioni economiche dei genitori, salvo eventuali significativi peggioramenti economici in capo ad uno o ad entrambi di essi, originati anche dalla separazione.

Sarà quindi necessario indicare e, possibilmente, documentare sin dall'introduzione del procedimento, sia esso consensuale e/o congiunto, sia giudiziale, tutte le spese che quotidianamente e/o abitualmente vengono sostenute per la crescita psicofisica del figlio e per la predisposizione di una organizzazione adeguata alla sua assistenza, finché l'età e/o la condizione soggettiva lo richieda.

L'individuazione del costo già corrente per il mantenimento ordinario può, infatti, fungere da utile premessa alla suddivisione proporzionale rispetto ai redditi di cui ciascun genitore disponga, nel fissare la quota di contributo a carico del genitore con il quale i figli non siano conviventi.

### **Voci di mantenimento ordinario**

Per quanto sopra e nel rispetto dei criteri indicati in premessa, sono compresi nell'assegno di contributo al mantenimento ordinario, che dovrà essere corrisposto fino al raggiungimento della autonomia economica dei figli, secondo i parametri interpretativi della Cassazione:

- spesa alimentare, spese per l'abbigliamento e dotazioni personali, spese per la cura della persona (a mero titolo esemplificativo, e nei limiti di quanto già abitualmente fruito: barbiere o parrucchiere, estetista, ecc.), medicinali da banco;

- spese abitative pro quota parte la quale tenga conto che analoghe spese dovranno essere sostenute dal genitore obbligato nella nuova abitazione (spese per locazioni o rate di mutuo relative all'abitazione familiare, costi per bollette di servizi e forniture, inclusa la ricarica del telefonino, wi.fi., acquisto di generi per la pulizia e manutenzione ordinaria degli ambienti di vita);

- spese di materiale scolastico corrente (non di inizio anno), mensa scolastica (salvo diversi accordi);

- spese di mantenimento e cura dell'animale domestico, se già posseduto dalla famiglia e se rimarrà nell'abitazione della residenza prevalente dei minori.

Le somme dovute a titolo di contributo mantenimento ordinario in favore del figlio non possono essere compensate con spese straordinarie, come infra specificate, sostenute sempre in favore del figlio dal genitore obbligato.

Nel momento in cui il figlio maggiorenne andrà a vivere fuori casa per ragioni di studio i genitori potranno concordare che il contributo mantenimento ordinario venga versato, interamente o in quota parte, direttamente al figlio.

\*\*\*\*\*

#### **Le “spese straordinarie” o “extra assegno”**

Esulano dai costi ordinari le c.d. *spese extra assegno*, che dovranno essere quantificate separatamente, poiché relative ad esigenze destinate a modificarsi nel corso della vita e della crescita fisica e morale dei figli. Si tratta sia di esigenze prevedibili ma non quantificabili *a priori*, sia di esigenze, impreviste ed imprevedibili, che possono sorgere nel corso della crescita e della maturazione dei figli.

Anche nella individuazione delle spese *extra assegno* dovrà essere tenuta doverosa considerazione del tenore/stile di vita della famiglia al tempo della convivenza, delle capacità economiche dei genitori (compresi eventuali deterioramenti anche causati dalla separazione), nonché, nella ripartizione, dell'eventuale sproporzione tra i rispettivi redditi dei genitori.

A tal proposito, si ritiene opportuno distinguere, tra tali spese, quelle il cui sostenimento deve considerarsi inevitabile e, dunque, doveroso da parte di entrambi i genitori, e pertanto rimborsabile a quello dei due che l'abbia anticipato semplicemente in quanto documentato o, comunque, sostenuto nell'interesse del figlio, da quelle che, per non essere inevitabili o per la loro consistenza, debbano essere preventivamente concordate affinché ne sia esigibile il rimborso.

Allo scopo di evitare difficoltà organizzative e ritardi, con riferimento alle spese che richiedono il preventivo accordo il genitore che si appresta ad anticipare la spesa per la quale occorre l'accordo, comunicherà tale suo intendimento mediante una modalità rapida convenzionale (trasmissione via mail, sms o altra messaggistica tracciabile) a seguito della quale il genitore obbligato deve manifestare un motivato

dissenso, con lo stesso mezzo, nell'immediatezza (al massimo entro 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.

Il rimborso di tali spese avverrà su base mensile salvo diverso accordo.

Le spese straordinarie sostenute dai genitori potranno essere compensate tra loro.

\*\*\*\*\*

### **Le singole voci delle spese straordinarie:**

#### **SPESE PER L'ISTRUZIONE**

##### ***a) scuola dell'obbligo:***

- rimborsabili senza preventivo accordo:
  - le spese per la dotazione iniziale annuale (quaderni, libri, cancelleria; grembiuli, altri capi o divise richiesti dalla scuola; computer o tablet parimenti richiesti dalla scuola fino al costo complessivo di 300,00 euro); il versamento di contributi/assicurazioni/tasse per l'iscrizione alla scuola pubblica o alla scuola privata qualora la scelta sia già stata stabilita e intrapresa in corso di convivenza; il trasporto scolastico (pullmino, autobus urbano o trasporto extraurbano);
  - le spese per la partecipazione a gite d'una giornata.
- rimborsabili previo accordo:
  - le spese per rette e iscrizione alla scuola privata -nido, infanzia, primaria di primo e secondo grado-;
  - le spese per la partecipazione a gite e viaggi di istruzione della durata di più di un giorno;
  - le spese per le attività integrative proposte dalla scuola;
  - le spese per i corsi di recupero e lezioni private.

##### ***b) scuola non obbligatoria:***

dovrà, per quanto possibile, essere confermata la scelta già in essere e ciò principalmente a beneficio e nell'interesse dei figli. Le spese conseguenti dovranno, per questo, considerarsi rimborsabili senza la necessità di ulteriore conferma, salvo significativi e comprovati peggioramenti delle condizioni economiche dell'uno, dell'altro o di entrambi i genitori che impediscano il rispetto delle scelte a suo tempo effettuate.

Per quel che attiene alle nuove iscrizioni alla scuola superiore e/o alla scelta del corso di studi universitari che devono essere concordate tra i genitori separati, anche con riguardo ai costi generali che tali scelte implicano e fatto salvo il principio per cui è indispensabile rispettare le inclinazioni e capacità di ogni figlio, si impone la distinzione tra le spese:

- rimborsabili senza preventivo accordo:
  - le spese per la dotazione iniziale annuale (libri, quaderni, cancelleria; capi o divise richiesti dalla scuola. I computer o tablet, richiesti dalla scuola, saranno rimborsabili fino al costo complessivo di €. 300,00 per *device* per ciascun figlio);
  - le spese per il versamento di contributi/assicurazioni/tasse per l'iscrizione alla scuola pubblica, l'iscrizione a corsi universitari previamente concordati;

- le spese di alloggio e relative utenze fuori sede entro un tetto di spesa di €. 350,00 complessivi;
- le spese di trasporto scolastico extraurbano e comunque spese di viaggio per studenti universitari fuori sede;
- le spese per la partecipazione a gite d'una giornata.
- rimborsabili previo accordo:
  - le spese relative all'iscrizione a scuole superiori o a Università private, corsi di specializzazione e master, corsi di recupero e lezioni private;
  - le spese per la partecipazione a viaggi di istruzione della durata superiore ad un giorno;
  - le spese per iscrizione a scuole che richiedano la permanenza in convitto o collegio;
  - le spese per le attività integrative proposte dalla scuola.

### **SPESE PER ATTIVITA FORMATIVE EXTRASCOLASTICHE:**

La normativa richiamata nelle premesse indica, fra l'altro, l'obbligo di educare i figli: in tale aspetto vanno comprese tutte le attività formative della persona non scolastiche (corsi, attività sportive, lezioni), con riferimento alle quali – ancora – è opportuno il proseguimento, ove possibile, delle scelte già operate nell'interesse dei figli e, ove non possibile, in via alternativa una delle attività sotto proposte.

- rimborsabili senza preventivo accordo:
  - le spese sostenute per lo svolgimento di una (sola) attività sportiva, comprensive dell'attrezzatura necessaria e delle relative assicurazioni ed iscrizioni per un esborso che non superi il tetto massimo mensile di €. 80,00;
  - le spese sostenute per lo svolgimento di un (solo) corso o attività culturale/artistica (musica, lingue, teatro o altro), comprensive dell'occorrente per lo svolgimento della singola attività, incluso lo strumento musicale anche a noleggio, per un esborso che non superi il tetto massimo mensile di €. 80,00;
  - le spese relative alla assicurazione, manutenzione ordinaria ed alimentazione del mezzo in dotazione al figlio ove acquistato con l'accordo di entrambi i genitori –
- rimborsabili previo accordo:
  - le spese per la frequenza alla scuola guida e l'iscrizione agli esami per il conseguimento della patente A e/o B;
  - le spese per l'acquisto di mezzi per il trasporto privato (moto, motorino, automobile);
  - le spese per la frequenza ad attività sportive o culturali oltre alla prima;
  - le spese per i soggiorni di studio o vacanze all'estero.

### **SPESE PER L'ASSISTENZA MORALE:**

Infine, dovranno essere tenute in considerazione le esigenze che sorgono dall'assistenza morale dei figli relative al benessere della persona, e alla tutela della salute fisica e mentale dei figli:

a) *spese mediche:*


- rimborso senza preventivo accordo:
  - le spese per ticket sanitari, esami diagnostici di routine e farmaci (non da banco ma prescritti con ricetta medica);
  - le spese per visite e cure mediche specialistiche, riabilitative (fisioterapiche, logopedistiche e consimili) ove prescritte da medico curante e non acquisibili per il tramite del S.S.N., purché la spesa non sia superiore ad € 200,00 annuali;
  - le spese per l'acquisto di occhiali, apparecchi acustici, altri dispositivi correttivi (plantari e tutori) entro il tetto di spesa di € 200,00 annuale;
  - le spese per cure dentarie ed ortodontiche entro un tetto di spesa di € 250,00 annuali.
- rimborsabili previo accordo:
  - le spese più consistenti, che superino i valori sopra indicati;
  - le spese per cure psicologiche e psicoterapeutiche.

**SPESE PER L'ACCUDIMENTO DEI FIGLI PIU' PICCOLI:**


- rimborsabili senza necessità di preventivo accordo:
  - le spese per la frequenza e il costo della frequenza alla scuola dell'infanzia privata solo ove non sia attingibile una scuola pubblica;
  - le spese per l'asilo nido o per la baby-sitter per esigenze lavorative ove non sia possibile ricorrere all'altro genitore o, comunque, ai rispettivi nuclei familiari;
  - le spese per la frequenza all'asilo nido, pubblico o privato, alla scuola dell'infanzia pubblica o privata, od il costo della *baby-sitter* qualora i figli fruiscano di tali servizi già in costanza di convivenza ed altresì allorché la necessità sorga dalla cessazione della convivenza anche al fine di consentire ad entrambi i genitori lo svolgimento di attività lavorativa, compatibilmente con le loro condizioni economiche conseguenti alla separazione.
- sulla base di preventivo accordo è esigibile il rimborso nelle altre condizioni.

Belluno, 27 luglio 2021

La Presidente del Tribunale dr.ssa Antonella Coniglio Giuliana



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Erminio Mazzucco



Il Presidente della Camera Civile di Belluno avv. Valentino de Castello

